



Berna, il 20 dicembre 2002

Ai partecipanti alla consultazione

Revisione totale della legge concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV). Procedura di consultazione relativa all'avamprogetto della commissione peritale

Questionario

Vi preghiamo di pronunciarvi segnatamente in merito ai temi seguenti. Siete ovviamente liberi di rispondere soltanto ad alcuni quesiti o di esprimervi riguardo a questioni non contemplate dal presente questionario¹.

1. Riparazione morale (art. 18 – 20 AP) (cfr. art. 12 cpv. 2 LAV)

Come illustrato dalla commissione peritale, oltre allo stralcio della riparazione morale sono ipotizzabili altre soluzioni atte ad arginare le spese. Nel determinare gli importi massimi di tali riparazioni si dispone inoltre di un ampio margine di manovra (cfr. rapporto esplicativo, n. 1.3.9, pag. 18 seg., e il commento ad art. 18–20 AP, pag. 38 segg.). Vi poniamo pertanto le domande seguenti.

- 1.1 In linea di principio, ritenete che nella LAV l'istituto della riparazione morale vada mantenuto?
- 1.2 È necessario prevedere un importo massimo in materia di riparazione morale ai sensi della LAV?
- 1.3 Ritenete giudiziosa la scelta di basarsi sull'importo massimo del guadagno annuo assicurato ai sensi della LAINF? Se no: a vostro giudizio, in base a quale metodo va stabilito l'importo massimo della riparazione morale?

¹ Per ricevere il presente questionario via e-mail (documento word), rivolgetevi all'indirizzo seguente: cornelia.perler@bj.admin.ch

- 1.4 Ritenete sia legittimo prevedere, per i congiunti della vittima, un importo massimo di entità inferiore rispetto a quello stabilito per la vittima?
- 1.5 Siete d'accordo con gli importi massimi proposti dall'articolo 19 capoverso 2 AP?

Secondo la proposta commissionale e le aliquote attualmente vigenti

- l'importo massimo della riparazione morale a favore della vittima ammonta a:
2/3 dell'importo massimo del guadagno annuo assicurato ai sensi della LAINF = CHF 71'200.–
- l'importo massimo della riparazione morale a favore dei congiunti (art. 1 cpv. 3 e 18 cpv. 2 AP) è pari a:
1/3 dell'importo massimo del guadagno annuo assicurato ai sensi della LAINF = CHF 35'600.–

1.6 Se no:

- a) Quale importo massimo proponete per la riparazione a favore della vittima?
- b) Quale importo massimo proponete per la riparazione a favore dei congiunti della vittima?

Esempi di possibili varianti:

1/1 dell'importo massimo del guadagno assicurato giusta la LAINF	= CHF	106'800.–
2/3 dell'importo massimo del guadagno assicurato giusta la LAINF	= CHF	71'200.–
1/2 dell'importo massimo del guadagno assicurato giusta la LAINF	= CHF	53'400.–
1/3 dell'importo massimo del guadagno assicurato giusta la LAINF	= CHF	35'600.–

1.7 Altre osservazioni eventuali

2. Aiuto alle vittime di reati commessi all'estero (art. 11 e 20a AP) (cfr. art. 11 cpv. 2 e 3 LAV)

La commissione peritale ritiene che spetti al mondo politico decidere in che misura occorra riconoscere aiuto alle vittime di un reato all'estero (cfr. il rapporto esplicativo, n. 1.3.6, pag. 17 e commento ad art. 11 AP, pag. 32 seg., come pure il commento ad art. 20a, pag. 45 seg.). Vi preghiamo pertanto di rispondere alle domande seguenti.

- 2.1 In linea di principio, le persone che risiedono in Svizzera e che – in occasione di un soggiorno privato o professionale all'estero – sono vittime di un reato (e i loro congiunti) devono potere far capo all'aiuto dei consultori?
- 2.2 In linea di principio, alle persone residenti in Svizzera che sono vittime di un reato all'estero (e ai loro congiunti) va riconosciuto il diritto a un indennizzo giusta la LAV?

- 2.3 Alle persone residenti in Svizzera che sono vittima di un reato all'estero, nonché ai loro congiunti, va in linea di principio riconosciuto il diritto a una riparazione morale giusta la LAV?
- 2.4 Condividete l'impostazione della commissione peritale, la quale subordina la concessione dell'aiuto alla condizione che il richiedente fosse domiciliato in Svizzera al momento del reato e diversifica le prestazioni di aiuto in funzione della durata del domicilio?
- 2.5 Se no: su quale o quali criteri occorre fondarsi?
- 2.6 Altre osservazioni eventuali

3. Allentamento dell'obbligo di mantenere il segreto (art. 13 cpv. 4 AP) (cfr. art. 4 LAV)

- 3.1 Condividete la proposta di riconoscere alle persone che operano presso i consultori il diritto di informare le autorità penali e tutorie?
- 3.2 Se no: preferite venga sancito l'obbligo di informare l'autorità tutoria o l'autorità penale o entrambe le autorità?
- 3.3 Altre osservazioni eventuali.

4. Vittime della tratta di esseri umani e vittime di violenze domestiche / Centri per donne maltrattate

La commissione peritale ha affrontato la questione se le vittime della tratta di esseri umani abbiano esigenze specifiche che richiedono l'adozione di misure particolari. Essa ritiene che il problema non possa essere risolto con il solo aiuto alle vittime e rinvia al rapporto "Tratta di esseri umani in Svizzera" del 29 maggio 2002². Non vengono proposte norme speciali neppure a favore delle vittime di violenze domestiche (cfr. n. 1.3.13, 3.4.5e 3.4.6 del rapporto esplicativo).

A prescindere dal problema summenzionato, la commissione propone di ridefinire le mansioni dei consultori, affidando loro il compito di adottare le misure necessarie a tutela delle persone colpite da un reato (cfr. art. 7 cpv. 2 AP). L'avamprogetto

² Il rapporto "Tratta di esseri umani in Svizzera" (disponibile soltanto nelle versioni francese e tedesca), redatto da un gruppo di lavoro interdipartimentale a seguito della mozione Vermot, il relativo parere del Consiglio federale e un comunicato stampa possono essere consultati sulla homepage dell'Ufficio federale di giustizia (www.ofj.admin.ch, alla rubrica Pubblicazioni & Pareri / Rapporto "Tratta di esseri umani"). I testi possono inoltre essere ordinati presso l'Ufficio federale di giustizia, Divisione principale del diritto penale, 3003 Berna, tel. 031/322 41 19.

non fornisce indicazioni riguardo alle strutture organizzative richieste da tale compito.

Nel summenzionato rapporto "Tratta di esseri umani in Svizzera" si raccomanda l'istituzione di una hotline nazionale gratuita, operativa 24 ore su 24, incaricata di prestare consulenza alle vittime della tratta di esseri umani. Si propone inoltre di prevedere nella LAV una norma che obblighi i Cantoni a offrire un numero sufficiente di posti all'interno di centri per donne maltrattate. Tali centri sarebbero pronti, ma si vedrebbero regolarmente costretti a negare ospitalità alle donne in cerca di protezione a causa della scarsità di posti disponibili, scarsità dovuta all'attuale sistema di finanziamento³.

Alla luce di quanto precede, vi preghiamo di rispondere alle domande seguenti:

- 4.1 Condivide l'opinione che non sia necessario inserire nella LAV norme speciali a favore delle vittime della tratta di esseri umani?
- 4.2 Se no: quali norme speciali proponete a tutela di tale categoria di vittime?
- 4.3 Condivide l'opinione che non sia necessario introdurre nella LAV norme speciali a favore delle vittime di violenze domestiche?
- 4.4 Se no: quali norme speciali proponete a tutela di tale categoria di vittime?
- 4.5 La LAV deve prevedere una norma che obblighi i Cantoni (da soli o in collaborazione con Cantoni limitrofi) a garantire un numero sufficiente di posti all'interno di centri per donne maltrattate?
- 4.6 Altre osservazioni eventuali

³ Cfr. n. 5.5.1- e n. 5.5.2 del rapporto "Tratta di esseri umani in Svizzera".